

## SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

### ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI, A NORMA DELL'ART. 54 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS. MM. E II., PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE NELL'AMBITO DEGLI "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI STRADALI A MASSIMO RISCHIO - BLACK POINT".

Con la presente scrittura privata tra Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., Società *in house*, soggetta alla direzione e al coordinamento di Roma Capitale, con sede in Roma, Via di Vigna Murata n. 60, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10735431008, per la quale interviene \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ e Legale Rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica e ai fini del presente atto ove sopra (di seguito brevemente indicata anche come "**Committente**" o "**RSM**");

e

-L'Operatore Economico \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ C.F. e P.IVA n. \_\_\_\_\_, per il quale interviene \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ e Legale Rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica e ai fini del presente atto ove sopra (di seguito brevemente indicato anche come "**Appaltatore**").

### PREMESSO

- che, con Provvedimento AD n.35 del 09/12/2022, RSM ha deliberato l'indizione di una procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi del combinato disposto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 58 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. e 2, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 - convertito con modifiche nella legge 11 settembre 2020 n. 120, modificato con legge n. 108/2021, per l'appalto relativo all'affidamento dell'Accordo Quadro con più operatori, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., per l'affidamento di servizi di progettazione nell'ambito degli "interventi di messa in sicurezza delle intersezioni stradali a massimo rischio - Black Point". (la "**Gara**" ovvero la "**Procedura**");
- **[indicazione dell'indizione e dello svolgimento della Gara];**
- che, in esito all'espletamento della Procedura, con Provvedimento AD n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata disposta l'aggiudicazione della gara *de quo* in favore dell'Appaltatore;
- che il Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione (nel seguito, "**R.P.E.**" o "**Responsabile del Procedimento**") è l'Ing. \_\_\_\_\_;
- **[integrare con l'indicazione degli eventi successivi all'aggiudicazione della Gara];**
- che, pertanto, le Parti, come sopra costituite, procedono alla stipula del presente atto.

## **Tutto ciò premesso**

le *Parti*, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

### **Art. 1**

#### **Premesse e documenti richiamati**

1. Le premesse, gli atti e tutti i documenti nel presente atto richiamati, con i relativi allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro ed assumono ad ogni effetto valore di patto.

2. A tal fine le Parti concordano nel ritenere allegati al presente Accordo Quadro affinché ne formino parte integrante quale documentazione contrattuale, ancorché non uniti materialmente allo stesso, tutti i documenti di gara, con particolare riferimento a:

- il Bando di gara;
- il Disciplinare di gara;
- il Capitolato Speciale (nel seguito, anche "**Capitolato**");
- l'ulteriore documentazione tecnica allegata e/o richiamata al Bando di gara, al Capitolato e alla ulteriore documentazione della Gara (nel seguito, anche "**Documentazione tecnica**");
- l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica presentate dall'Appaltatore in sede di gara;
- il Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati;
- il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura – U.T.G. di Roma – e Roma Capitale ai fini della prevenzione della criminalità organizzata nel settore deicontratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
- Informativa *privacy* di RSM.

### **Art. 2**

#### **Norme di riferimento**

- 1) Il presente Accordo Quadro è disciplinato, in particolare, dalle seguenti norme:
  - a) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii. (di seguito anche "**Codice**");
  - b) il Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. 207/2010 (di seguito anche "**Regolamento**") e ss. mm. e ii. per gli articoli tuttora vigenti;

- c) il Capitolato generale di appalto per LL.PP., approvato con D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n° 145, per le parti ancora in vigore;
- d) il Decreto Legislativo n° 81/2008 e ss. mm. e ii.;
- e) la Legge 13 agosto 2010 n° 136 e ss. mm. e ii.;
- f) la Legge n. 120/2020, di conversione del Decreto Legge n. 76/2020;
- g) la Legge n. 108/2021, di conversione del Decreto Legge n. 77/2021;
- f) Decreto ministeriale 17 giugno 2016;

in ogni caso, da tutte le altre disposizioni normative e regolamentari indicate nel Capitolato nonché dalle leggi, dai regolamenti, dalle circolari, dalle prescrizioni e istruzioni vigenti, emanate da Unione Europea, Stato, Regione, Città Metropolitana, Roma Capitale, ANAS S.p.A., CNR, U.N.I., C.E.I., A.S.L ecc., circa lavori pubblici, igiene, sicurezza, pulizia, circolazione stradale, edilizia e quant'altro – nulla escluso – abbia riscontro diretto od indiretto con le attività lavori oggetto del presente Accordo Quadro.

- 2) L'Appaltatore, con la firma del Accordo Quadro, assume, fra l'altro, l'obbligo del rispetto delle normative per il proprio personale, per quello di eventuali subappaltatori/subaffidatari e/o cottimisti e per quello della Committente in visita presso la propria sede professionale per controlli e verifiche sullo svolgimento delle attività contrattuali.

### **Art. 3**

#### **Oggetto dell'Accordo Quadro**

- 1) Il presente Accordo Quadro ha per oggetto l'affidamento di servizi di progettazione nell'ambito degli "interventi di messa in sicurezza delle intersezioni stradali a massimo rischio - Black Point" (di seguito la "Progettazione" o "Progetto"). Per l'individuazione dettagliata delle prestazioni che formano oggetto del presente Accordo Quadro si rimanda al Capitolato e nella Documentazione tecnica e disposizioni esecutive, oltre che nell'ulteriore documentazione della procedura di cui alle premesse.
- 2) Ai termini e alle condizioni di cui ai documenti contrattuali, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro l'Appaltatore si impegna a redigere la Progettazione in conformità alle specifiche tecniche nel Capitolato, e disposizioni esecutive, nonché alla normativa vigente applicabile.

In particolare, l'attività oggetto del presente appalto verrà eseguita mediante la stipula di specifici contratti applicativi e secondo le modalità stabilite nel Capitolato.

- 3) Rientra, comunque, nell'oggetto del Accordo Quadro ogni attività complementare ed accessoria ritenuta indispensabile per dare completamente finita ed idonea all'uso la Progettazione. Le Parti si danno quindi atto che deve intendersi compreso nell'oggetto del

Accordo Quadro anche quanto non espressamente indicato, ma comunque necessario e/o opportuno per la corretta e compiuta realizzazione della Progettazione. Il contenuto della Documentazione tecnica messa a disposizione dell'Appaltatore in sede di gara deve considerarsi, pertanto, meramente indicativo delle caratteristiche e delle specifiche tecniche delle attività progettuali da eseguire ed in alcun caso limitativo degli oneri e delle responsabilità che l'Appaltatore assume con riguardo alla Progettazione.

- 4) L'Appaltatore assume, nei confronti della Committente, tutti i rischi e gli obblighi previsti e disciplinati dal Accordo Quadro e dagli atti ad esso allegati e/o in esso richiamati, con obbligazione di risultato complessivo del rapporto, tenuto conto, in particolare, della tempistica realizzativa e del termine di ultimazione della Progettazione di cui al successivo Art. 5.

#### **Art. 4**

##### **Gruppo di progettazione**

- 1) L'Appaltatore ha l'obbligo di mettere a disposizione della Committente, per tutta la durata del servizio, il Gruppo di progettazione offerto in sede di Gara. In particolare, le figure professionali che dovranno essere presenti all'interno del Gruppo di progettazione sono quelle specificate nell'offerta di gara aggiudicataria, nonché in possesso dei requisiti richiesti dai documenti di gara, e dovranno essere nominativamente individuate con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, estremi di iscrizione al relativo Ordine Professionale ove previsto, indicazione del possesso delle abilitazioni necessarie allo svolgimento della specifica prestazione in attuazione alle relative norme di settore
- 2) Non sono ammesse variazioni nella composizione del Gruppo di progettazione offerto, salvo i casi previsti dalla legge. Le variazioni dovranno, in ogni caso, essere autorizzate dalla Committente previa tempestiva presentazione da parte dell'Appaltatore di motivata richiesta e i tecnici facenti parte del Gruppo di progettazione offerto potranno essere sostituiti esclusivamente da tecnici con comprovata esperienza e professionalità analoga o superiore.
- 3) Il Gruppo di progettazione è composto sia dai tecnici responsabili delle prestazioni specialistiche necessarie per la redazione del Progetto oggetto di appalto e per il raggiungimento degli obiettivi di cui al Capitolato, individuati di seguito, sia da quelli responsabili di prestazioni specialistiche aggiuntive eventualmente offerte in sede di gara.

#### **Art. 5**

##### **Durata del Accordo Quadro e cronoprogramma delle prestazioni**

- 1) La durata del presente Accordo Quadro è di tre (3) anni decorrenti dalla sottoscrizione

dello stesso, ovvero, nel caso di consegna in via di urgenza, dalla data di avvio dell'esecuzione del servizio.

- 2) Fermo restando il termine finale suddetto, le attività verranno affidate a seguito della stipula contrattuale di singoli contratti applicativi, secondo le condizioni di cui al punto 2 e ss. del Capitolato.
- 3) La consegna degli elaborati deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni di cui ai punti 5 e 7 del Capitolato.
- 4) L'approvazione da parte della Committente della Progettazione non esonera l'Appaltatore dalla sua responsabilità per qualsiasi errore od omissione degli elaborati e per difformità dalle indicazioni fornite nei documenti contrattuali.

## **Art. 6**

### **Attività di Progettazione**

- 1) Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro l'Appaltatore dichiara, avendo adeguatamente esaminato tutti gli elaborati tecnici a base di gara, di non aver rilevato fatti o motivi tali da fare ritenere gli stessi non adeguati per la successiva completa definizione della Progettazione.
- 2) I diversi livelli della progettazione oggetto dell'appalto saranno realizzati secondo quanto indicato nel dettaglio dal Capitolato e relativi allegati, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 23 e ss., del Codice., del D.L. n. 77/2021, ed in conformità a quanto contenuto nella Parte seconda, Titolo secondo, Capo primo, Sezione seconda del Regolamento, da redigere in conformità alle normative, direttive e linee vigenti in materia di progettazione di opere pubbliche e dei settori specifici (UNI, ISO, UIC, EN, IEC, CEI ecc.), a norma di legge.
- 3) Nel redigere la Progettazione l'Appaltatore dovrà fare puntuale riferimento a quanto riportato in tutte le Norme Tecniche vigenti al momento della stesura.
- 4) L'Appaltatore è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Responsabile del Procedimento.
- 5) Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al Responsabile del Procedimento per l'ottenimento di eventuali permessi e autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli organi preposti o enti terzi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dalla Committente per l'illustrazione del Progetto e della sua esecuzione.
- 6) Le attività connesse con l'ottemperanza a quanto sopra non danno in ogni caso titolo all'Appaltatore per la richiesta di maggiori oneri né per il riconoscimento di ulteriori compensi oltre quelli già contrattualmente previsti per la progettazione stessa e per gli

oneri per la sicurezza, né tanto meno a proroghe dei tempi contrattuali.

- 7) Resta inteso che l'Appaltatore risponderà direttamente nei confronti della Committente per qualunque inadempimento/violazione/omissione/irregolarità commessa nello svolgimento delle attività contrattuali, nonché di qualunque danno, diretto e/o indiretto, che dovesse scaturire dall'attività di progettazione svolta o dovesse essere ad essa in qualche modo connesso e/o collegato.

## **Art. 7**

### **Proroghe**

- 1) In relazione all'esecuzione delle prestazioni di cui ai singoli contratti applicativi, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del Codice, l'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni contrattuali nel termine ivi fissato, potrà richiederne la proroga.
- 2) La richiesta di proroga dovrà essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudicherà i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Committente. La risposta in merito all'istanza di proroga sarà resa entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.
- 3) Resta fermo che in caso di non accoglimento dell'istanza di proroga, l'Appaltatore dovrà ultimare i servizi nel termine stabilito dal presente Accordo Quadro e, comunque, nel Capitolato.
- 4) L'Appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga del suddetto termine per le seguenti cause:
  - a) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, salvo che siano ordinati dal Direttore dell'esecuzione, ovvero dal Responsabile del procedimento qualora facente funzione anche di Direttore dell'esecuzione, o espressamente approvati da questi;
  - b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Accordo Quadro, dai conseguenti Contratti applicativi e/o dal Capitolato Tecnico;
  - c) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
  - d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
  - e) le sospensioni disposte dalla Committente per inosservanza degli obblighi retributivi,

contributivi, previdenziali o assistenziali, o in ambito sicurezza, nei confronti dei dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

- 5) Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio delle prestazioni contrattuali, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con l'Appaltatore, ovvero con la Committente, se, in questo ultimo caso, l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Committente medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
- 6) Le suddette cause non potranno costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione delle prestazioni contrattuali, per la disapplicazione delle penali, né per l'eventuale risoluzione del Accordo Quadro.

#### **Art. 8**

##### **Modifiche dell'Accordo Quadro durante il periodo di efficacia**

- 1) Le prestazioni dedotte nel presente Accordo Quadro sono modificabili esclusivamente ai sensi e per le forme dell'articolo 106 del Codice.
- 2) In caso di inadempienza è prevista la riesecuzione delle attività a carico (in danno) dell'Appaltatore, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i le medesime attività.
- 3) In caso di occorrenza di entrambe le condizioni di cui all'articolo 106 comma 1 lett. c) del Codice, il Direttore dell'esecuzione, ovvero il Responsabile del procedimento che sia anche Direttore dell'esecuzione, proporrà la necessaria modifica contrattuale, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Responsabile del Procedimento.
- 4) L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Committente e che gli siano state ordinate purché non mutino sostanzialmente la natura delle prestazioni comprese nel Accordo Quadro.
- 5) Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice, la Committente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del Accordo Quadro, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni; in tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Accordo Quadro.

#### **Art. 9**

##### **Corrispettivo**

- 1) Il presente Accordo Quadro è stipulato a misura ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee). L'importo complessivo del presente Accordo Quadro, che viene sottoscritto con separato atto di identico contenuto anche dagli altri aggiudicatari, è pari ad € 320.000/00 (Euro quattrocentomila/00), oltre IVA.
- 2) L'Appaltatore dà atto che gli oneri della sicurezza sono pari a zero, stante la natura delle attività oggetto del presente Accordo Quadro. I corrispettivi contrattuali, relativi alla esecuzione delle attività specifiche di cui all'Allegato Tabella dei Corrispettivi, derivanti dal ribasso offerto per le suddette singole attività, sono comprensivi di ogni e qualsiasi onere sia diretto che accessorio per dare la Progettazione perfettamente finita, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore anche se non esplicitamente richiamate nei documenti contrattuali.
- 3) Le attività dell'Accordo Quadro saranno affidate, durante il periodo di validità dello stesso, sulla base delle esigenze espresse da Roma Capitale, mediante la stipulazione, con ciascuno degli Appaltatori, di singoli contratti applicativi, sotto forma di ordinativi SAP da parte del Responsabile dell'Esecuzione, applicando i prezzi di cui all'Allegato n. 1 "Tabella Corrispettivi", parte integrante dell'atto, al netto dei ribassi quotati in sede di gara.
  - a. Per la stipulazione dei singoli contratti applicativi RSM seguirà come ordine di cui al punto 5 del Capitolato, che qui si intende integralmente riscritto. Resta fermo che gli importi complessivi dei contratti applicativi dei singoli Appaltatori potranno essere non omogenei, senza che gli Appaltatori stessi abbiano nulla a pretendere.
  - b. Ciascun Appaltatore è fin d'ora obbligato alla stipulazione dei contratti applicativi, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente Accordo Quadro, purché la stipulazione stessa intervenga nel triennio di validità.
  - c. Resta inteso che, qualora alla scadenza dell'Accordo Quadro, l'importo complessivo dei contratti applicativi sia inferiore a quello dell'Accordo Quadro, gli Appaltatori non avranno titolo alcuno per pretendere qualsivoglia indennizzo.
  - d. L'importo contrattuale remunererà tutti gli oneri diretti ed indiretti di progettazione, compresi i rilievi e le verifiche, studi e/o indagini che l'Appaltatore dovrà o riterrà utile fare.
- 4) L'importo stabilito per la Progettazione, come da Offerta presentata per le singole attività, resta fisso e invariabile per tutta la durata del Accordo Quadro, fatte salve le previsioni di legge e quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo.
- 5) Resta pertanto convenuto che è ad esclusivo carico dell'Appaltatore il rischio relativo alla diversa e maggiore quantità delle attività contrattuali previste che si dovessero rendere



necessarie per la predisposizione della Progettazione a regola d'arte, in quanto egli rimane comunque vincolato a fornire la Progettazione stessa al prezzo globale ed onnicomprensivo convenuto.

- 6) Detto corrispettivo, a misura, derivante dal ribasso offerto, si intende accettato dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a suo rischio, tenuto conto della particolarità e della complessità della Progettazione, dello scenario tecnico/organizzativo complessivo.
- 7) Il corrispettivo per l'elaborazione della Progettazione compensa e remunera la predisposizione della Progettazione a regola d'arte, perfettamente idonea allo scopo, all'uso ed alla funzione cui la stessa è preordinata. Con riguardo al suddetto corrispettivo, l'Appaltatore rinuncia a qualunque altra pretesa di carattere economico o di qualsivoglia altra natura che dovesse derivare da ogni errata valutazione legata alla Progettazione, assumendosi l'Appaltatore ognirischio in proposito anche in via di alea.
- 8) Revisione prezzi:

Sono di seguito stabilite le clausole di revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 (convertito con modificazioni in legge 28 marzo 2022, n. 25, nel seguito "D.L. n. 4/2022") e dell'art. 106, comma 1, lettera a), del Codice. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente paragrafo, si rinvia al Disciplinare di Gara.

- A decorrere dall'anno successivo a quello di sottoscrizione dell'Accordo Quadro e sino al 31 dicembre 2023, l'appaltatore può presentare alla Stazione Appaltante, nella persona del Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione (RPE), motivata e documentata istanza di compensazione, in caso di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto. L'istanza di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto. Ricorrendo le predette condizioni, anche in assenza di una istanza dell'appaltatore, la Stazione Appaltante può procedere d'ufficio.

- Il Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione (RPE), condurrà apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore, la Stazione Appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore, il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

- Il RPE verifica, altresì, che l'esecuzione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei termini e dei modi contrattualmente previsti. La maggiore o minore onerosità, relativa ad una variazione percentuale superiore al 10%, comporta il riconoscimento di una compensazione/riduzione limitatamente alla sola parte eccedente il 10% e in misura pari al 80% di detta eccedenza/riduzione. La compensazione non può comunque superare in aumento/diminuzione il 10% dell'importo contrattuale originario.
- Le compensazioni di cui al presente paragrafo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
- E', altresì, ammessa transazione ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii..
- Oltre alla disciplina prevista dal presente paragrafo, è fatta salva l'applicazione dell'ulteriore normativa sulla revisione prezzi, nelle forme e nei limiti in cui la stessa sia applicabile all'esecuzione dei contratti.

## **Art. 10**

### **Pagamenti**

L'Appaltatore emetterà fatture relativamente ai singoli contratti applicativi, regolarmente eseguiti.

RSM, a seguito di presentazione di regolari fatture, effettuerà i pagamenti a norma di legge, previa verifica dell'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, e alle condizioni in esso indicate, sul valore del singolo Contratto Applicativo verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo, secondo il dettaglio di cui al seguente art. 12.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario presso la \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ - codice IBAN: \_\_\_\_\_, sul quale è abilitata ad operare \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_.

RSM, ove accerti irregolarità relativamente agli obblighi contributivi da parte dell'Appaltatore, procederà a trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, che sarà versato direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Si precisa, infine, che ai sensi del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la fattura dovrà contenere la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti".

L'Appaltatore prende atto del fatto che, relativamente al presente Accordo Quadro, RSM esercita le funzioni di Stazione Appaltante e le altre attività connesse, in virtù dell'incarico ad

essa espressamente conferito da Roma Capitale, che finanzia l'intervento, RSM procederà al tempestivo pagamento dei corrispettivi agli aggiudicatari nei termini di legge, previa erogazione a suo favore dei relativi importi ad opera di Roma Capitale, e non sarà responsabile di eventuali ritardi ad essa non imputabili, ai sensi di quanto statuito dal relativo Disciplinare di incarico (parte integrante e sostanziale della citata D.D. n. 1286/2020, che regola, nella specie, i rapporti contrattuali con il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti). I contratti applicativi sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

## **Art. 11**

### **Obblighi di tracciabilità finanziaria**

- 1) Per il presente Accordo Quadro l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e/o integrazioni. In particolare, si impegna a:
  - a) comunicare alla Committente gli estremi identificativi del conto e/o dei conti correnti dedicati che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative all'appalto, entro sette giorni dalla relativa accensione o dalla prima utilizzazione;
  - b) comunicare, nello stesso termine di cui sopra, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso;
  - c) comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
  - d) inserire, a pena di nullità, in tutti i subcontratti derivanti dall'appalto, una clausola sull'assunzione da parte dei subcontraenti della filiera delle imprese degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. nonché a trasmettere copia dei contratti stessi alla Committente;
  - e) effettuare tutte le operazioni finanziarie con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato all'appalto ed a riportare negli strumenti di pagamento il CIG \_\_\_\_\_ e il CUP \_\_\_\_\_ dell'appalto medesimo.
- 2) L'Appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma - dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui abbia avuto notizia.
- 3) L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa dell'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1456 c.c.
- 4) In caso di cessione del credito derivante dall'Accordo Quadro, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo.

## **Art. 12**

### **Anticipazione**

- 1) Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice ed alle condizioni nello stesso riportate, su richiesta sarà corrisposto all'Appaltatore, a titolo di anticipazione, per ogni singolo contratto applicativo, l'importo pari al 20% del corrispettivo previsto per le Fasi di esecuzione contrattuale, da pagarsi entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio delle attività contrattuali. La corresponsione dell'anticipazione è subordinatamente condizionata alla presentazione, da parte dell'Appaltatore, della fidejussione prevista dal medesimo art. 35, comma 18, in assenza della quale l'anticipazione non potrà essere corrisposta.
- 2) L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione delle prestazioni contrattuali l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente.
- 3) Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle attività contrattuali non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

## **Art. 13**

### **Subappalto**

- 1) Il subappalto, in caso di riserva in offerta da parte dell'Appaltatore, è ammesso nei limiti di cui all'art. 31, comma 8, del Codice ed è regolato da quanto previsto dall'art. 105 del medesimo Codice.
- 2) Per quanto riguarda i subcontratti che non sono subappalti, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, l'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Committente le informazioni precisate nel medesimo comma (nome del subcontraente, importo del contratto, oggetto della prestazione affidata).
- 3) L'affidamento in subappalto potrà avvenire, previa autorizzazione della Committente, previa verifica delle condizioni stabilite dal disciplinare e della documentazione di gara.
- 4) L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 5) L'Appaltatore deposita il Contratto di subappalto presso la Committente almeno 20 (venti)

giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il Contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del Contratto Applicativo affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

- 6) Qualora l'Appaltatore affidi attività in subappalto senza avere richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni, si applica quanto previsto dalla normativa vigente. Le stesse pene si applicano al subappaltatore. È data altresì alla Committente la facoltà di procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro.
- 7) Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese, a qualsiasi titolo interessate ai servizi oggetto del presente Accordo Quadro, dovrà essere inserito, come disposto dall'art.3, comma 2, della L.136/2010, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla stessa legge.
- 8) L'Appaltatore, per quanto eseguito in relazione al presente articolo, è responsabile in via esclusiva nei confronti della Committente. L'Appaltatore è inoltre responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276, ai sensi dell'art 105, comma 8, del Codice, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 105, comma 13, lettere a) e c) del medesimo Codice.

#### **Art. 14**

##### **Oneri generali e particolari a carico dell'Appaltatore**

- 1) Fermi gli oneri previsti nel Capitolato e nell'ulteriore Documentazione tecnica, l'Appaltatore non potrà, salvo esplicita autorizzazione scritta della Committente, fare o autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto di Progettazione, né divulgare gli elaborati progettuali.
- 2) Sono a carico dell'Appaltatore, e si intendono compensati nei prezzi contrattuali, tutti gli oneri ed obblighi descritti nel presente articolo ed in quelli successivi, oltre a quanto altro previsto nel presente Accordo Quadro, di cui l'Appaltatore dovrà tener conto nell'esecuzione della Progettazione fino al loro compimento. Nessun compenso aggiuntivo sarà corrisposto all'Appaltatore per l'osservanza di tali obblighi ed oneri, fatte salve le espresse ipotesi di rimborsi spese previste distintamente nei seguenti articoli.
- 3) L'Appaltatore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti di cui all'articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016 devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

- 4) L'Appaltatore è tenuto ad applicare tutte le norme di legge vigenti, ivi incluse, ove necessario, quelle vigenti nel campo della prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

#### **Art. 15**

##### **Garanzie e coperture assicurative**

- 1) **Garanzia Definitiva:** Secondo le previsioni dell'art. 103 comma 1 del Codice, l'Appaltatore ha prestato regolare garanzia definitiva per l'adempimento degli obblighi contrattuali sotto forma di \_\_\_\_\_ rilasciata dalla \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, per un importo di Euro \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_).
- 2) Per le modalità di svincolo e le ulteriori disposizioni in merito alla garanzia si rimanda al citato art. 103 del Codice, comma 1 e comma 5.
- 3) Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di RSM.
- 4) In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.
- 5) **Polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale:** L'Appaltatore ha presentato copia autentica della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice, accesa con la \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, per un importo assicurato di Euro \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_).
- 6) La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione della Progettazione che possano determinare a carico della Committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
- 7) Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara comporta l'inaccettabilità delle polizze presentate senza che l'Appaltatore possa sollevare obiezione alcuna per tale fatto.
- 8) L'importo assicurato e/o massimale della polizza non limita la responsabilità dell'Appaltatore che, in ogni caso, risponde nei confronti della Committente per ogni risarcimento del danno.

#### **Art. 16**

##### **Penali**

- 1) L'Appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni nascenti dall'Accordo Quadro e dell'esecuzione delle attività appaltate. L'Appaltatore è inoltre

responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell'esecuzione dell'appalto.

- 2) La Committente potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste.
- 3) La Committente avrà la facoltà di comminare all'Appaltatore le penali stabilite ed indicate nel Capitolato, fatta salva ogni riserva per le eventuali maggiori indennità a favore della Committente stessa qualora i danni causati dall'Appaltatore, per qualsiasi titolo, risultassero superiori all'ammontare complessivo della penale stessa, ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile.
- 4) Le penali oggetto del presente articolo sono cumulabili, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Ove le suddette penali superino tale ammontare, la Committente avrà facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito.
- 5) La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
- 6) L'applicazione di penali è disposta dal Responsabile del Procedimento con apposito provvedimento da comunicare all'Appaltatore; qualora si verificino ritardi rispetto ai termini contrattuali, si provvederà tempestivamente a contestare il ritardo dell'Appaltatore e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi a RSM entro 5 (cinque) giorni solari e consecutivi successivi alla contestazione, non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità del ritardo dell'appaltatore. La penale non sarà applicata quando sia documentato che il ritardo è dovuto a cause non imputabili all'Appaltatore.
- 7) La Committente potrà applicare le penali comminate trattenendo le corrispondenti somme nel certificato di pagamento successivo al perfezionamento del suddetto provvedimento oppure - e senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale - in occasione del pagamento del saldo delle prestazioni contrattuali.
- 8) L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

#### **Art. 17**

##### **Risoluzione dell'Accordo Quadro**

- 1) In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Accordo Quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore

comunque a 15 (quindici) giorni solari e consecutivi, che verrà assegnato a mezzo PEC da RSM per porre fine all'inadempimento, RSM ha facoltà di considerare risolto, in tutto o in parte, il presente Accordo Quadro.

- 2) RSM potrà valersi della risoluzione contrattuale in ogni ipotesi di grave negligenza, inadempienza nell'esecuzione dell'Accordo Quadro, ovvero per mancato rispetto delle norme di legge che risultassero comunque pregiudizievoli per l'esecuzione dell'appalto a perfetta regola d'arte.
- 3) Costituiscono motivo di risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro ex art. 1456 Codice Civile, oltre alle ulteriori ipotesi espressamente previste da altri articoli del presente Accordo Quadro, le fattispecie di seguito indicate:
  - a. qualora nei confronti dell'Appaltatore e/o di un suo subappaltatore, sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice;
  - b. in caso di sopravvenuta perdita, in capo all'Appaltatore di uno o più requisiti previsti all'art. 80 del Codice, nonché di uno o più dei requisiti attinenti alla idoneità professionale, alla capacità economica e finanziaria e/o alla capacità professionale e tecnica prescritti ai sensi della documentazione di gara;
  - c. per una o più violazioni della clausola di "Riservatezza";
  - d. per una o più violazioni del codice di "Corporate Governance", del Patto di Integrità e del Protocollo d'Intesa;
  - e. per l'esecuzione di un subappalto non autorizzato;
  - f. in caso di cessione dell'Accordo Quadro a terzi.

RSM si riserva altresì di risolvere l'Accordo Quadro al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- 4) qualora, l'Appaltatore non abbia accettato per due volte l'affidamento di un appalto (Contratto Applicativo);
- 5) qualora le penali applicate siano superiori al 10% dell'importo del Contratto Applicativo per almeno due volte.

In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro, RSM ha diritto di escutere la garanzia definitiva prestata dall'Appaltatore o di applicare una penale di importo equivalente, fermo il diritto di procedere comunque per il risarcimento dell'ulteriore danno. In ogni caso, in tali ipotesi resta salva la facoltà di RSM di procedere all'esecuzione (in danno) del presente



Accordo Quadro tramite soggetto terzo diverso dall'Appaltatore, a spese di quest'ultimo.

In tutti i casi, trova applicazione quant'altro previsto dal citato art. 108 del Codice nonché l'art. 110 del Codice.

## **Articolo 18**

### **Recesso**

Fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, RSM si riserva facoltà di recedere in qualunque momento dall'Accordo Quadro.

Il diritto di recesso di RSM è disciplinato dall'art. 109 del Codice.

## **Articolo 19**

### **Proprietà della documentazione**

- 1) È espressamente convenuto che RSM acquisirà la proprietà e il diritto esclusivo di utilizzazione e riproduzione, a tutti gli effetti di legge, del Progetto e, comunque, dei disegni, degli elaborati progettuali, dei grafici e di ogni documento, nonché dei relativi supporti informatici e di altri elaborati analoghi, prodotti dall'Appaltatore e/o dai suoi ausiliari, nonché di altri eventuali specialisti e consulenti incaricati dell'esecuzione di prestazioni contrattuali, con la sola esclusione di quanto coperto da brevetto. RSM si riserva la facoltà di pubblicare la documentazione di Progetto al pubblico o di consentirne la pubblicazione a scopi progettuali o anche solo culturali.
- 2) È fatto divieto all'Appaltatore di mettere a disposizione e/o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, quanto indicato al precedente comma 1 per finalità che non siano direttamente connesse all'esecuzione del presente Accordo Quadro.
- 3) La Committente avrà piena disponibilità del materiale, fatte salve le garanzie di legge ed il rispetto dei diritti d'autore, e potrà introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte quelle varianti od aggiunte necessarie per consentire la prosecuzione della progettazione e quindi la realizzazione dell'opera, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o reclamare diritti di sorta.
- 4) La Committente, in particolare, avrà piena disponibilità del materiale, fatte salve le garanzie di legge ed il rispetto dei diritti d'autore, e potrà introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte quelle varianti od aggiunte necessarie per consentire la prosecuzione della progettazione e quindi la realizzazione dell'opera, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o reclamare diritti di sorta.
- 5) L'Appaltatore garantisce in ogni tempo RSM, in nome proprio e dei propri subaffidatari,

contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e tutti i mezzi utilizzati nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

- 6) RSM resta estranea ai rapporti tra l'Appaltatore e i titolari o concessionari dei brevetti, marchi, licenze, o altra privativa, alle eventuali controversie che dovessero insorgere con tali soggetti; il medesimo Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne RSM da ogni azione che i soggetti titolari o concessionari di detti diritti dovessero avviare nei suoi confronti.
- 7) Nel caso di inadempimento dell'Appaltatore anche ad uno solo degli impegni ed obblighi previsti nel presente articolo, RSM potrà dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1456 c.c.

## **Articolo 20**

### **Riservatezza**

- 1) Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all'esecuzione del presente Accordo Quadro sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto l'Appaltatore assume l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del presente Accordo Quadro, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- 2) L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Accordo Quadro; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati che:
  - a) siano o divengano di pubblico dominio, senza che l'Appaltatore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che l'Appaltatore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
  - b) RSM abbia espressamente autorizzato l'Appaltatore a divulgare a specifici soggetti.
- 3) L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, l'Appaltatore dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza

permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza dell'Accordo Quadro o alla sua eventuale risoluzione anticipata.

- 4) L'Appaltatore si impegna, altresì, ad adottare tutte le misure più opportune per impedire che soggetti diversi dal personale incaricato dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo Quadro possano venire a conoscenza dei menzionati dati ed informazioni.
- 5) È fatto espresso divieto all'Appaltatore di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del presente Accordo Quadro, salvo espressa autorizzazione di RSM; ciò anche nel caso in cui l'Appaltatore dovrà citare i termini essenziali del presente Accordo Quadro per la partecipazione a gare e appalti.
- 6) L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal GDPR e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. nonché dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
- 7) In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore anche di uno soltanto degli obblighi di cui al presente articolo, RSM ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla medesima Committente.

## **Art. 21**

### **Cessione dell'Accordo Quadro, cessione di crediti e procure all'incasso**

- 1) Ai sensi dell'art. 105 comma 1 del Codice l'Accordo Quadro non può essere ceduto, a qualsiasi titolo, a pena di nullità della cessione stessa. È fatta salva l'applicazione dell'art. 106, comma 1, lett. d), del Codice.
- 2) È ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore nei confronti di RSM a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del Codice, fatta salva e impregiudicata la possibilità per RSM di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente.
- 3) Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate a RSM. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991, fermo quanto previsto dal successivo art. 26 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all'acquisizione, da parte della Committente, della relativa documentazione antimafia, nei termini e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
- 4) Nelle more dell'adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficiari, senza

tenere conto di cessioni non riconosciute.

## **Articolo 22**

### **Trattamento dei dati**

(*Eventuale*) Ai fini dell'esecuzione delle attività previste nel presente Accordo Quadro, l'Appaltatore tratterà i dati personali di cui Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. è titolare per conto e su incarico della stessa ed in conformità alle istruzioni e alle regole contenute nell'accordo sul trattamento dei dati personali, denominato "Atto di nomina a Responsabile esterno per il trattamento dei dati personali", ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE n. 679/2016, allegato al presente Accordo Quadro e sua parte integrante.

Nell'esecuzione del presente Accordo Quadro, ciascuna parte può, altresì, accedere a trattare e/o ricevere i dati personali dell'altra parte in qualità di autonomo titolare del trattamento. Ciascuna parte deve perciò: (a) trattare tali dati personali in accordo al regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito il "GDPR") e a ogni altro requisito legale applicabile; (b) fornire all'altra parte e a ogni individuo i cui dati personali siano trattati nel contesto del presente Accordo Quadro la propria informativa sul trattamento dei dati personali. All'uopo, l'informativa *privacy* predisposta da Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. è allegata al presente Accordo Quadro e ne costituisce parte integrante.

## **Articolo 23**

### **Trasparenza**

1) L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) con riferimento alla gara in premessa, dichiara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 ss. del Trattato CE e gli artt. 2 ss. della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta

normativa.

- 2) Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispettasse per tutta la durata dell'Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alla lett. c) del precedente comma, lo stesso Accordo Quadro potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore, con diritto da parte di RSM di agire per il risarcimento di tutti gli eventuali danni.

#### **Art. 24**

##### **Elezione del domicilio e rappresentante dell'Appaltatore**

- 1) Agli effetti del presente Accordo Quadro e per tutta la durata dei servizi l'Appaltatore elegge il proprio domicilio in [●].
- 2) Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso dell'appalto dovrà essere significato immediatamente alla Committente, con formalizzazione tramite lettera raccomandata A/R o PEC entro tre giorni dall'avvenuto cambiamento.
- 3) Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal presente Accordo Quadro sono eseguite dal Direttore dell'esecuzione, ovvero dal Responsabile del procedimento che sia anche Direttore dell'esecuzione, a mezzo di comunicazioni di Posta Elettronica Certificata – PEC, inviate all'indirizzo PEC (ovvero all'e-mail, in caso di Appaltatore straniero) dell'Appaltatore in sede di partecipazione alla Procedura.

#### **Articolo 25**

##### **Foro competente**

- 1) Qualsiasi controversia eventualmente insorta tra le parti in relazione al presente Accordo Quadro, ivi comprese quelle inerenti alla relativa validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma.

#### **Articolo 26**

##### **Oneri fiscali e spese contrattuali**

- 1) Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico a RSM per legge.
- 2) L'Appaltatore dichiara che le prestazioni di che trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972; conseguentemente, al presente Accordo Quadro o dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986, con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore.

## Articolo 27

### D. Lgs. n. 231/2001, Governance, Patto di integrità e Protocollo d'intesa

L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e ss. mm. e ii. (di seguito il "Decreto") prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati dai propri dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito. In tal senso, l'Appaltatore dichiara di non essere sino ad ora mai incorso nella commissione di uno dei reati contemplati nel Decreto (di seguito i "Reati") e si impegna ad informare immediatamente Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. nel caso di coinvolgimento in uno dei suddetti illeciti.

L'Appaltatore prende atto, inoltre, che RSM ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (di seguito il "Modello 231"), al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei Reati e l'applicazione delle relative sanzioni, nonché il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, pubblicato sul sito della società nella sezione "Società Trasparente".

L'Appaltatore si impegna, in ogni caso, in proprio e per conto del proprio personale, a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare i Reati (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del Decreto, del Modello 231 adottato dalla Società e del Codice Etico, nonché del suddetto Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Modello 231 e il Codice Etico sono pubblicati sul sito istituzionale della Società, sezione "governance", al seguente link: <https://romamobilita.it/it/azienda>.

La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Accordo Quadro e legittimerà RSM a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.

L'Appaltatore dà, altresì, atto che il "Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati" allegato n. 7) alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 139 del 29 aprile 2022 - Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2022-2023-2024, e il Protocollo d'Intesa, sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura – U.T.G. di Roma – e Roma Capitale, ai fini della prevenzione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati.

Mediante la sottoscrizione del presente atto, l'Appaltatore si impegna:

a tenere e far tenere ai propri collaboratori e dipendenti, anche mediante le più opportune attività di informazione e formazione, un comportamento conforme alle prescrizioni degli atti richiamati nei precedenti capoversi. E comunque, a garantire un comportamento tale da non esporre RSM ad alcun rischio di applicazione delle sanzioni;

a comunicare ogni e qualsiasi possibile violazione di cui venisse a conoscenza rispetto alle prescrizioni contenute nei suindicati atti;

La violazione di detti impegni comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Accordo Quadro e legittimerà Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ..

## **Articolo 29**

### **Clausola finale**

- 1) Il presente Accordo Quadro costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente e singolarmente, nonché nel loro insieme; in ogni caso, qualunque modifica al presente Accordo Quadro non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.
- 2) L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente Accordo Quadro non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimo nel suo complesso.
- 3) Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento, in tutto o in parte, dell'Accordo Quadro da parte di RSM non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti e che la medesima Committente si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
- 4) Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a

regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Accordo Quadro prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma li, \_\_\_\_\_

Letto, firmato e sottoscritto,

\_\_\_\_\_

(per la Committente)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(per l'Appaltatore)

\_\_\_\_\_

### **Art. 32**

#### **Clausole Vessatorie**

A norma e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C. l'Appaltatore, con le sottoscrizioni del presente atto, approva specificatamente i seguenti articoli del presente Accordo Quadro:

- Art. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Roma li, \_\_\_\_\_

Letto, firmato e sottoscritto,

\_\_\_\_\_

(per la Committente)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(per l'Appaltatore)

\_\_\_\_\_